Prot. n. 01013/2026

Ordinanza n. 84
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE

composta da
Dante D'Alessio - Presidente
Laura Santoro - Relatore
Mario Serio - Relatore
Wally Ferrante
Lucio Giacomardo - Componenti

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi iscritti al:

- R.G. ricorsi n. **60/2026**, presentato, in data 28 luglio 2026, dalla sig.ra **[omissis]** e dall'**Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Estense Otello Putinati**, rappresentate e difese dagli avv.ti Mattia Cornazzani ed Enrico Crocetti Bernardi,

nei confronti

della **Procura Federale presso la Federazione Ginnastica d'Italia (FGI)**, in persona del Procuratore Federale della FGI, avv. Alessandro Benincampi, e del Procuratore Federale Aggiunto, avv. Marco Ferriero,

della **Federazione Ginnastica d'Italia (FGI)**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro

Avagliano e Alessio Piscini,

e

della **Procura Generale dello Sport presso il CONI**,

avverso

la decisione n. 2/2026/CFA, comunicata in data 24 luglio 2026 e resa dalla Corte Federale d'Appello presso la Federazione Ginnastica d'Italia, in relazione al Proc. n. 1/2026/CFA, che ha irrogato, in capo alla sig.ra [omissis], la sanzione della sospensione di mesi sedici, aumentata di mesi otto per la ricorrenza delle aggravanti, *ex* art. 22, comma 2, lett. a), c) e d), del Regolamento di Giustizia FGI, e, quindi, nel complesso mesi ventiquattro di sospensione e, in capo alla ASD Ginnastica Estense Otello Putinati, la sanzione dell'ammenda quantificata in euro 4.000,00 (quattromila/00); nonché per l'integrale annullamento e/o riforma degli eventuali ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, laddove esistenti, comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti e da questi non conosciuti,

- R.G. ricorsi n. 74/2026, presentato, in data 20 settembre 2026, dall'**Ufficio del Procuratore Federale della Federazione Ginnastica d'Italia**, in persona del Procuratore Federale della FGI, avv. Alessandro Benincampi, e del Procuratore Federale Aggiunto, avv. Marco Ferriero,

contro

la sig.ra **[omissis]** e l'**ASD Ginnastica Estense Otello Putinati**, rappresentate e difese dagli avv.ti Mattia Cornazzani ed Enrico Crocetti Bernardi,

nonché nei confronti

della **Federazione Ginnastica d'Italia (FGI)**,

e

della **Procura Generale dello Sport presso il CONI**,

avverso

la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Ginnastica d'Italia n. 2/2026/CFA, resa nel Proc. n. 1/2026/CFA, il cui dispositivo è stato deliberato nella camera di consiglio del 13 luglio 2026 e le cui motivazioni sono state comunicate in data 24 luglio 2026, limitatamente alla parte in cui, respingendo il primo e il settimo motivo del reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata l'irrogazione, a carico della sig.ra [omissis], della sola sanzione della sospensione per 24 mesi ed è stata negata l'applicazione della sanzione della radiazione.

Disposta la riunione dei predetti procedimenti;

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 21 ottobre 2026:

- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 60/2026, i difensori delle parti ricorrenti - sig.ra [omissis] e Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Estense Otello Putinati - avv.ti Mattia Cornazzani ed Enrico Crocetti Bernardi; il Procuratore Federale della FGI, avv. Alessandro Benincampi, e il Procuratore Federale Aggiunto, avv. Marco Ferriero, per la resistente Procura Federale della FGI; gli avv.ti Alessandro Avagliano e Alessio Piscini, per la resistente FGI, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

- quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 74/2026, il Procuratore Federale della FGI, avv. Alessandro Benincampi, e il Procuratore Federale Aggiunto, avv. Marco Ferriero, per la ricorrente Procura Federale della FGI; gli avv.ti Mattia Cornazzani ed Enrico Crocetti Bernardi, per i resistenti, sig.ra [omissis] e Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Estense Otello Putinati, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

uditi, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, i relatori, prof. avv. Laura Santoro e prof. avv. Mario Serio.

Ritenuto in fatto

La sig.ra [omissis] e la ASD Estense Otello Putinati sono state assoggettate a procedimento disciplinare a seguito della segnalazione trasmessa dalle madri di due atlete minorenni, tesserate entrambe per la predetta ASD, in data 28 aprile 2025, concernenti "maltrattamenti e abusi nella ginnastica ritmica".

In data 23 maggio 2025, la Procura Federale apriva il procedimento e, all'esito della fase di indagini, in data 10 novembre 2025, trasmetteva l'avviso di intendimento di procedere al deferimento, assegnando, ai sensi degli artt. 80 R.G. FGI e 44 CGS CONI, il termine di venti giorni alle incolpate per presentare una memoria o chiedere di essere audite.

Le ricorrenti, in data 28 novembre 2025, depositavano congiuntamente una nota con la quale chiedevano di essere sentite in presenza. In accoglimento di tale istanza, la Procura Federale procedeva all'audizione della sig.ra [omissis] in data 16 dicembre 2025 e della ASD Estense Otello Putinati, in persona del suo legale rappresentante, in data 14 gennaio 2026.

In data 15 gennaio 2026, la Procura Federale provvedeva a notificare l'atto di deferimento ad entrambe le incolpate. Seguiva il giudizio innanzi al TFN, Sezione Disciplinare, che si concludeva con la condanna della sig.ra [omissis] alla sanzione della sospensione per sedici mesi, aumentati a 24 mesi per la ricorrenza delle aggravanti *ex* art. 22, co. 2, lett. a), c) e d), R.G. FGI, e della ASD Estense Otello Putinati alla sanzione della ammenda quantificata in euro 4.000,00.

La decisione, appellata sia dai sanzionati sia dalla Procura Federale, veniva integralmente confermata dalla Corte Federale d'Appello con la decisione n. 2/2026/CFA, ora impugnata davanti al Collegio di Garanzia.

Considerato in diritto

1. Il Collegio, preliminarmente, dispone la riunione dei due ricorsi in epigrafe che sono legati dall'evidente vincolo della connessione sia soggettiva che oggettiva.

2. La sig.ra [omissis] e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Estense Otello Putinati, di seguito le ricorrenti, nel ricorso innanzi a questo Collegio, hanno, in primo luogo, sollevato il seguente motivo: "*Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 80 e 81 del Regolamento di Giustizia FGI in relazione a quanto disposto dagli artt. 44 e 45 Codice di Giustizia Sportiva CONI.*

Tempestività dell'eccezione preliminare, perentorietà dei termini e loro decorrenza, conseguente decadenza della Procura Federale dall'esercizio dell'azione disciplinare".

Le ricorrenti, dopo aver sostenuto che erroneamente la Corte Federale aveva respinto il motivo concernente la decadenza della Procura Federale sollevato nel giudizio di appello, hanno insistito nel sostenere davanti al Collegio di Garanzia che, a causa della perentorietà dei termini del procedimento, quando il 15 gennaio 2026 l'atto di deferimento è stato notificato la Procura era decaduta dall'esercizio dell'azione disciplinare e che, con particolare riferimento al contenuto della presente ordinanza di rimessione, la CFA avrebbe errato nel giudicare che «*la lettura che la difesa della Sig.ra [omissis] dà dell'art. 80, comma quinto, RGD non sia corretta, poiché ai fini del computo dei termini attribuisce rilievo solo al "momento della richiesta" di essere sentiti o al "momento della presentazione" della memoria difensiva*».

3. Occorre, in proposito, brevemente ricordare che, come in parte anticipato nell'esposizione in fatto:

- il 10 novembre 2025, era stata data comunicazione agli interessati dell'intendimento di deferimento;
- il 1° dicembre 2025, scadeva il termine di 20 giorni per la presentazione di memoria o per la richiesta di audizione;
- il 28 novembre 2025, i ricorrenti facevano richiesta di audizione;
- il 16 dicembre 2025, si teneva l'audizione della signora [omissis], mentre il 14 gennaio 2026 si teneva l'audizione della l'Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Estense Otello Putinati;
- il 15 gennaio 2026, venivano notificati gli atti di deferimento.

3.1. Secondo i ricorrenti, dovendo decorrere il termine perentorio di 30 giorni dal 1° dicembre 2025 (nel quale scadeva il termine di 20 giorni per la presentazione di memoria o per la richiesta di audizione), il deferimento doveva essere comunque notificato (al massimo) entro il 2 gennaio 2026, non potendo tale termine perentorio essere allungato per effetto della richiesta di audizione e dal successivo svolgimento delle audizioni degli interessati davanti alla Procura.

3.2. La Corte d'Appello Federale ha ritenuto di dover respingere l'eccezione per diverse ragioni, sostenendo, in sintesi, che:

a) l'eccezione non poteva essere sollevata per la prima volta nel grado di appello;

b) il termine di 30 giorni, qualora la parte abbia richiesto di essere sentita, inizia a decorrere dal momento in cui l'audizione si è tenuta effettivamente e non da quando è stata meramente richiesta;

c) per espressa previsione dell'art. 49, comma 1, del R.G., i termini non qualificati diversamente sono tutti ordinatori;

d) nessun pregiudizio effettivo hanno in concreto subito gli interessati.

3.3. Nell'impugnazione proposta davanti al Collegio di Garanzia le ricorrenti hanno censurato tutte le suindicate ragioni con le quali la loro eccezione è stata respinta.

4. Il Collegio ritiene, per la rilevanza della vicenda sottoposta all'esame della Sezione e per le ragioni più ampiamente di seguito esposte, di dover investire le Sezioni Unite dell'esame di una questione pregiudiziale di diritto che potrebbe essere decisiva ai fini dell'esito del ricorso.

4.1. In particolare, con riferimento alle ragioni di reiezione dell'eccezione dei ricorrenti, che si sono indicate al punto b) del precedente paragrafo 3.2., occorre rilevare che, secondo la Corte Federale d'Appello, «*tale articolo, nel disciplinare la fase che porta all'eventuale deferimento, afferma che il termine di trenta giorni, qualora la parte abbia richiesto di essere sentita, inizi a decorrere dal momento in cui l'audizione si è tenuta effettivamente e non da quando è stata meramente richiesta (in tal senso Collegio di Garanzia decisione n. 88 del 13 ottobre 2021). Una diversa lettura della norma sarebbe impossibile e contraria al diritto di difesa garantito dall'ordinamento della giustizia sportiva*».

5. In proposito, l'art. 44, co. 4, CGS CONI, dispone che: «*Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione (…)».*

5.1. La CFA, come sopra detto, ha dettato una lettura della citata disposizione nel senso che il termine di 30 giorni per l'avvio dell'azione disciplinare mediante deferimento, nel caso in cui l'incolpato abbia presentato richiesta di essere audito, decorra dalla data in cui l'audizione effettivamente si svolge. La CFA, a sostegno di siffatta interpretazione, opera un richiamo alla decisione del Collegio di Garanzia n. 88/2021, dalla quale, invero, non si evince l'interpretazione della norma predetta nel senso prospettato dalla CFA.

5.2. La difesa delle ricorrenti sostiene, invece, che il suddetto termine di 30 giorni debba decorrere in ogni caso dalla scadenza del termine fissato dalla Procura Federale in seno all'avviso di intendimento di procedere a deferimento, cosicché, nel caso concreto, esso risulterebbe

inutilmente decorso alla data di comunicazione del deferimento, giacché la Procura Federale ha assegnato il termine di 20 giorni decorrente dal 10 novembre 2025 (data di comunicazione dell'intendimento di procedere a deferimento) per presentare memoria difensiva o chiedere di essere sentiti, mentre il deferimento è stato notificato soltanto il 15 gennaio 2026.

6. La questione interpretativa qui posta, che non risulta essere stata mai nello specifico affrontata dal Collegio di Garanzia dello Sport, esplica particolare rilievo, oltre il caso in concreto, per la stretta interconnessione che essa riveste con l'altra questione, concernente la natura dei termini previsti nelle citate disposizioni regolamentari, la quale è stata oggetto, com'è noto, di numerosi arresti del Collegio di Garanzia dello Sport, non sempre del medesimo segno, sino alla fondamentale decisione delle Sezioni Unite n. 17/2022, con la quale si è posto un punto fermo nel senso della «*configurazione dei citati termini come perentori anche con riferimento alle disposizioni contenute nei Regolamenti di giustizia delle Federazioni*», sull'assunto della «*esigenza primaria di evitare che l'incolpando/incolpato rimanga, per un tempo indefinito, assoggettato alle determinazioni della Procura federale in una situazione di totale incertezza*».

Ove, infatti, il termine di trenta giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare, nell'ipotesi in cui l'incolpando chieda di essere sentito, venga fatto decorrere dalla data di effettivo svolgimento dell'audizione, e non già dalla scadenza del termine assegnato dalla Procura Federale nell'intendimento di procedere a deferimento, l'effetto garantito dall'affermata natura perentoria dei detti termini potrebbe risultare del tutto compromesso.

Va, in proposito, rilevato che non sussiste alcuna indicazione nel CGS CONI, così come parimenti nel R.G. FGI, che circoscriva il potere di fissazione della data di audizione dell'incolpato in capo alla Procura Federale entro determinati limiti temporali, cosicché ben potrebbe la Procura Federale, una volta presentata da parte dell'interessato l'istanza di audizione, fissarne la data anche a notevole distanza di tempo, vanificando così quelle esigenze di tutela del diritto di difesa che fondano il riconoscimento della natura perentoria dei termini in questione.

Né, al contrario, appare fondato il timore di un possibile abuso del diritto di essere sentito da parte dell'incolpando allo scopo di comprimere il termine di trenta giorni per la formulazione dell'incolpazione mediante deferimento, compromettendo così il puntuale esercizio del potere disciplinare da parte della Procura Federale all'esito di una piena conoscenza dei fatti.

All'uopo soccorre, infatti, la prescrizione contenuta nel richiamato art. 44, co. 4, CGS CONI e, parimenti, nell'art. 80, co. 5, R.G. FGI, la quale dispone che, ove sia stata fatta richiesta di essere audito, «*In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi*». Da ciò si evince chiaramente come il potere di cadenzare la decorrenza del termine per l'esercizio dell'azione disciplinare è comunque garantito

in capo alla Procura Federale, la quale ben potrà fissare la data dell'audizione entro un breve termine, mentre, d'altro canto, l'eventuale impedimento a comparire del richiedente potrà tutt'al più determinare per la Procura Federale un'attesa tutt'al più di due giorni per la presentazione della eventuale memoria sostitutiva.

7. Alla luce delle superiori osservazioni, considerata la particolare rilevanza della questione interpretativa affrontata, per i principi di diritto da essa richiamati, si ritiene la necessità di chiedere l'intervento delle Sezioni Unite di questo Collegio di Garanzia, al fine di un chiarimento sistematico da parte dell'Organo nomofilattico in ordine alla individuazione del *dies a quo* di decorrenza del termine di trenta giorni per l'avvio dell'azione disciplinare nel caso in cui l'interessato abbia fatto richiesta di essere audito.

7.1. Deferendo l'esame della sopra detta questione alle Sezioni Unite, nulla si dispone quanto alle spese di questa fase, rinviando il regolamento delle stesse alla fase finale del giudizio.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Quarta Sezione

Dispone la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva.

Rimette la questione alle Sezioni Unite.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella camera di consiglio, in data 21 ottobre 2026.

Il PRESIDENTE
F.to Dante D'Alessio

I RELATORI
F.to Laura Santoro
F.to Mario Serio

Depositato in Roma, in data 26 ottobre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face